

4081/U
13-6-2019
Attività
1
LINEE GUIDA SULLA SINTETICITA' E CHIAREZZA
NELLA REDAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Fascicolo
30/2019
C

LINEE GUIDA SULLA SINTETICITA' E CHIAREZZA NELLA REDAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

PREAMBOLO

Con la predisposizione delle presenti linee guida il Tribunale di Siracusa ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa con il contributo delle associazioni forensi intendono perseguire il fine di adottare raccomandazioni per la redazione degli atti e dei provvedimenti nel processo civile, che si ispirino ai principi di chiarezza e sinteticità, valori oramai riconosciuti anche a livello normativo e giurisprudenziale.

Tali linee guida rappresentano un mero invito a perseguire ancora più efficacemente tali obiettivi condivisi, che possono essere raggiunti con l'impegno di tutti gli attori del processo.

CHIAREZZA E SINTETICITA'

La chiarezza degli atti processuali di parte e dei provvedimenti del giudice sottende il fine ultimo dell'attività di tutti gli operatori del processo, la quale deve tendere alla redazione di scritti di agevole ed immediata comprensione, offrendo un lineare ed esauriente ordine argomentativo nell'esposizione delle questioni di fatto e di diritto, così come delle ragioni delle istanze e delle decisioni.

La sinteticità esprime un corretto e razionale rapporto di proporzionalità tra il numero delle questioni da esaminare, la loro complessità e l'estensione materiale degli atti.

Il rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità costituisce motivo di valutazione del pregio dell'attività svolta ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 c.p.c. e 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

DISPOSIZIONI COMUNI

CARATTERI GRAFICI, DIMENSIONE E STILE

Nella redazione degli atti e provvedimenti giudiziari si suggerisce l'utilizzo dei caratteri di tipo corrente e di più agevole lettura (es. courier, verdana, times new roman, garamond) di dimensioni non inferiore a 12 e non superiore a 14.

Si suggerisce di limitare l'uso del grassetto, il carattere maiuscolo e sottolineato esclusivamente alla parte del testo che si ritiene opportuno evidenziare.

Per gli atti di parte si consiglia la redazione con tecniche informatiche idonee ad agevolare, alle altre parti ed al Magistrato, la loro consultazione e fruizione e, in particolare, a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto (cioè la navigazione interna con link), o la visualizzazione immediata

M_DG.Tribunale di SIRACUSA - Prot. 13/06/2019.0004081.U



dei documenti prodotti, mediante l'uso di link, sia nel corpo dell'atto, sia nell'indice documenti redatto in calce all'atto e/o su foglio separato. E' anche consentito l'uso di link che puntano all'esterno (ad es. a siti web; articoli giuridici; sentenze, ecc.)

Gli Atti Telematici navigabili sono stati incentivati dal legislatore con l'introduzione nell'ultimo D.M. 37 del 08.03.2018 (in G.U. 27.04.2018) della possibilità per gli Avvocati di ottenere una maggiorazione del 30% in fase di liquidazione delle spese e compensi di lite.

NUMERAZIONE DELLE PAGINE ED ELENCO DEI DOCUMENTI

Si consiglia l'inserimento della numerazione delle pagine in ciascun atto e provvedimento.

Negli atti di parte si suggerisce l'elencazione dei documenti in apposito indice in calce all'atto, nonché il richiamo di ogni singolo documento nel corpo dell'atto con l'indicazione del relativo numero.

Per facilitare la consultazione anche telematica dei documenti, la numerazione deve essere progressiva per tutti i documenti depositati nell'arco del medesimo giudizio, ed ogni file va denominato con sintetica indicazione del suo contenuto e non solo con la numerazione (es. doc.003 lettera del 24-10-2018; doc.004 rinnovo diffida 30-11-2018).

La numerazione, poi, va predisposta a due o tre cifre per consentire il posizionamento dei files in ordine alfanumerico (ad es.: all.001; all..010; oppure all.01; all.10).

Quando si depositano file in cartelle compresse (quali .zip; .rar; ecc.), utilizzati in genere per la produzione accorpata di più file (ad es. fascicoli di parte o d'ufficio di altri gradi o fasi processuali - all.008 fascicolo monitorio.zip; all.009 fascicolo di parte primo grado.rar; ecc.) è opportuno che all'interno della cartella compressa si aggiunga un file con l'indice dei documenti che contiene, per facilitare la organizzazione e visione dei files alle altre parti ed al magistrato.

Anche per i provvedimenti del Magistrato il file va nominato (ad es. ordinanza istruttoria del 12-01-2019; sentenza; decreto del 28-02-2019; ecc.), onde consentirne alle parti processuali una migliore fruizione, il salvataggio e la catalogazione in locale.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ATTO INTRODUTTIVO

Si consiglia di redigere l'atto indicando in paragrafi ed eventuali sotto-paragrafi separati gli elementi di fatto, le ragioni di diritto, le conclusioni, le richieste istruttorie e, in calce, l'indice dei documenti prodotti.

L'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato sarà indicata nell'intestazione iniziale dell'atto, dopo le generalità della parte, unitamente agli estremi dell'istanza e della delibera di

ammissione, ove già emessa, da prodursi tra i documenti allegati.

COMPARSA DI RISPOSTA

Si consiglia di redigere l'atto indicando in paragrafi ed eventuali sotto-paragrafi separati gli elementi di fatto ed i fatti oggetto di specifica contestazione, le ragioni di diritto, le conclusioni, le richieste istruttorie e, in calce, l'indice dei documenti prodotti. Eventuali domande riconvenzionali e chiamate di terzo potranno essere formulate in separato paragrafo.

L'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato sarà indicata nell'intestazione iniziale dell'atto, dopo le generalità della parte, unitamente agli estremi dell'istanza e della delibera di ammissione, ove già emessa, da prodursi tra i documenti allegati.

MEMORIE EX ART. 183, CO. VI C.P.C.

Si raccomanda di redigere tali atti senza riprodurre esposizioni di fatti o argomentazioni in diritto già rassegnate nei precedenti scritti difensivi, consentendo così la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* nel rispetto dei principi di connessione logica e di dialettica processuale che ispirano il codice di rito.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 183, co. VI c.p.c.:

- la prima memoria è limitata alle deduzioni in ordine ai chiarimenti chiesti dal giudice o a questioni da quest'ultimo sollevate d'ufficio all'udienza di comparizione e trattazione; alla contestazione dei fatti dedotti dalla controparte nel proprio atto di costituzione o all'udienza ex art. 183 c.p.c.; alla precisazione o modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte dalla controparte;
- la seconda memoria è limitata alle repliche alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte; alla proposizione delle eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime; all'indicazione dei mezzi di prova ed alla produzione di documenti; alla formulazione di quesiti di consulenza tecnica d'ufficio.
- la terza memoria è limitata all'articolazione delle prove contrarie e alla contestazione specifica delle richieste istruttoria di parte avversa. Qualora vengano prodotti ulteriori documenti in allegato a tale atto o rassegnate ulteriori istanze istruttorie, si raccomanda di specificare di quale fatto tali prove sono dirette a prova contraria.

Si consiglia la formulazione di capitoli di prova orale secondo articolati numerati in ordine progressivo, specifici, sintetici e separati relativi a circostanze di fatto.

ORDINANZE ISTRUTTORIE

Si ritiene auspicabile che l'ordinanza di ammissione delle prove dia conto delle ragioni di

inammissibilità dei singoli capitoli dedotti dalle parti, salvo che il giudice ritenga la causa di natura documentale e pertanto già matura per la decisione.

Ove il giudice disponga consulenza tecnica d'ufficio è auspicabile che l'ordinanza di ammissione della stessa contenga già l'indicazione del quesito, così da consentirne ai procuratori delle parti la conoscenza prima dell'udienza di conferimento dell'incarico al perito.

VERBALI DI UDIENZA

Qualora i verbali siano redatti con modalità telematiche verrà impiegato, ove possibile e subordinatamente alla disponibilità da parte del Tribunale di idonee risorse materiali, un doppio monitor, onde consentire alle parti ed ai testi la visualizzazione della verbalizzazione in tempo reale. Nel verbale saranno riportate sinteticamente tutte le dichiarazioni ed istanze dei difensori. In caso di argomentazioni già contenute negli scritti depositati, ne sarà verbalizzato unicamente il richiamo.

In occasione dell'assunzione delle prove orali (giuramento, testimonianza, interrogatorio formale, assunzione di sommarie informazioni) si raccomanda che nel relativo verbale sia riportato sinteticamente il contenuto delle dichiarazioni rese.

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Nel verbale di udienza i difensori rassegnano le conclusioni indicando specificamente l'atto e/o gli atti ove sono contenute le domande, eccezioni ed istanze istruttorie delle quali si chiede l'accoglimento.

È facoltà delle parti depositare telematicamente, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, foglio contenente le conclusioni nativo digitale.

COMPARSE CONCLUSIONALI E MEMORIE DI REPLICA

Nel redigere le comparse conclusionali sarà riportata una breve e sintetica indicazione della definitiva materia del contendere, delle rispettive tesi sui temi principali in contestazione, delle argomentazioni e confutazioni relative alle risultanze dell'istruttoria processuale.

Le repliche sono limitate alla confutazione del contenuto delle comparse conclusionali avversarie.

Per il deposito della nota spese si rinvia al contenuto dell'art. 75 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

PROVVEDIMENTI DECISORI DEL GIUDICE

Si auspica che, nella redazione dei suddetti provvedimenti, il giudice si ispiri allo schema previsto nel presente protocollo per la redazione degli atti di costituzione delle parti.

Il dispositivo risponde ai principi di liquidità e eseguibilità.

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

Nella liquidazione delle spese processuali il giudice tiene esplicitamente conto dell'attività difensiva svolta nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti di cui alle presenti linee guida, valorizzando in particolare il pregio dell'opera dei difensori ai fini dell'eventuale aumento del compenso da liquidarsi in applicazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Il deposito di Atti Telematici navigabili, come previsto nel D.M. 37 del 08.03.2018 (in G.U. 27.04.2018), legittimerà l'avvocato a richiedere una maggiorazione del 30% in fase di liquidazione dei compensi di lite.

SR 12.03.2019

**Il Presidente del Tribunale
Dott. Antonio Maiorana**

*Il Vice Presidente
del C.O.A. Sicaria*

